



COMUNE DI MARENE

PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO SINDACALE N. 02/2022

Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione

La sottoscritta Roberta Barbero, Sindaco pro tempore del Comune di Marene,

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 03/08/2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28/06/2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

EVIDENZIATO che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del piano adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la Circolare 25/01/2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui, fra l'altro si precisa che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ASSUNTO che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*
- la CIVIT con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possano estendersi al tema dell'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione;

D E C R E T A

- 1) di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Marene, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Pezzini.
- 2) di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto "prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" in modo permanente;
- 3) di comunicare l'adozione del presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale nelle rispettive prime sedute utili.

Li, 13/01/2022

Il Sindaco
(Roberta Barbero)

Per conoscenza e accettazione:
Il segretario comunale
Dott.ssa Roberta Pezzini